



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 18 Novembre 2024

CASI OPERATIVI

I forfettari che emettono fatture elettroniche riducono i termini di accertamento
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Il trattamento fiscale degli omaggi ai dipendenti
di Laura Mazzola

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Iscrizione all'anagrafe: presunzione relativa out con un solo criterio alternativo
di Angelo Ginex

LA LENTE SULLA RIFORMA

La riforma della riscossione amplia le ipotesi di impugnabilità degli estratti di ruolo
di Andrea Bongi

IMPOSTE SUL REDDITO

Le regole sulla decorrenza della riforma del reddito da lavoro autonomo
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365



CASI OPERATIVI

I forfettari che emettono fatture elettroniche riducono i termini di accertamento

di Euroconference Centro Studi Tributari

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!
CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA
02 dicembre alle 11.00 - partecipa al [webinar gratuito >>](#)



Mario Rossi è un consulente che applica il regime forfettario.

Dal 2022 intende emettere fatture elettroniche al fine di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento.

In data 10 gennaio aveva incassato un corrispettivo per il quale aveva emesso fattura elettronica in data 31 gennaio.

Questo ritardo di emissione potrebbe causare qualche conseguenza per l'applicazione del regime premiale?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Il trattamento fiscale degli omaggi ai dipendenti

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

[Scopri di più](#)

L'approssimarsi delle festività natalizie implica, per le imprese, la richiesta di come trattare gli **omaggi ceduti gratuitamente ai propri dipendenti**.

Tali costi risultano **totalmente deducibili dalla base imponibile delle imposte dirette**, a prescindere dal fatto che i beni siano o meno oggetto di produzione o di commercio da parte dell'impresa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 1, Tuir](#).

In particolare, la deduzione è integrale nell'esercizio, in qualità di **spese per prestazioni di lavoro**.

Ai fini dell'**Iva**, invece, occorre **distinguere tra beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa e beni che, invece, non rientrano nell'attività propria dell'impresa**.

Nel primo caso, ossia di **beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa**, in quanto prodotti o commercializzati dall'impresa erogante stessa, l'**Iva** risulta **detrattabile**, al pari di un normale acquisto, e la **cessione gratuita** deve essere **assoggettata ad imposta sulla base del prezzo di acquisto** o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni determinato nel momento in cui si effettua la cessione (a meno che non sia stata detratta l'**Iva** sull'acquisto stesso).

Nel secondo caso, ossia di **beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa**, invece, l'**Iva** risulta **indetrattabile**, ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), e la loro **cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972](#).

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 34/E/2009](#), ha precisato che la cessione gratuita di un bene a favore di un **dipendente non può essere considerata** come **spesa di rappresentanza** per mancanza dell'inerenza con l'attività d'impresa.

Infine, gli acquisti di beni destinati a omaggi per i dipendenti rientrano, **ai fini Irap**, tra i **costi del personale**.



Ne discende che tali costi risultano **indeducibili ai fini Irap**.

Infine, si rileva che il **pranzo o la cena di Natale** con i dipendenti è considerata una **prestazione di servizi gratuita non rientrante tra le spese di rappresentanza**.

In particolare, si può ipotizzare che rientri tra le **erogazioni liberali** rivolte alla generalità dei dipendenti; pertanto, la spesa è **deducibile dal reddito d'impresa**:

- **nel limite del 75% del costo**, in quanto **relativa a spese di vitto**, ai sensi dell'[articolo 109, comma 5, Tuir](#);
- **nel limite del 5 per mille delle spese** per prestazioni di lavoro dipendente, ai sensi dell'[articolo 100, comma 1, Tuir](#).

L'Iva risulta **indetraibile**, in quanto è relativa a un costo che **non possiede il requisito dell'inerenza**.

Infine, ai fini **Irap** il costo è **indeducibile** perché è riconducibile alle spese per lavoro dipendente.

Si evidenzia che le erogazioni liberali in natura, concesse ai singoli dipendenti, costituiscono **reddito di lavoro dipendente in capo ai dipendenti stessi**, solo se di importo superiore alla franchigia di cui all'[articolo 51, comma 3, Tuir](#), come innalzata dalla Legge di bilancio per il 2024.

La franchigia indicata è stata innalzata fino a 1.000 euro, per i dipendenti senza figli a carico, e a 2.000 euro, per i dipendenti con figli a carico.

Ne deriva che il superamento, per il singolo contribuente, della franchigia comporta la **ripresa a tassazione di tutti i benefits erogati da parte del datore di lavoro**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Iscrizione all'anagrafe: presunzione relativa out con un solo criterio alternativo

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Fiscalità internazionale: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il D.Lgs. 209/2023 ha introdotto importanti modifiche in tema di **residenza fiscale** delle **persone fisiche**, di cui all'[articolo 2, Tuir](#).

Nello specifico, ai sensi del novellato **comma 2, dell'articolo 2, Tuir**, si considerano **fiscalmente residenti** in Italia le **persone fisiche** che, per la **maggior parte del periodo d'imposta** (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

- hanno la **residenza, ai sensi del codice civile**, nel territorio dello Stato;
- hanno il **domicilio**, nella definizione resa dal citato [articolo 2, comma 2, Tuir](#), nel territorio dello Stato;
- sono **presenti nel territorio dello Stato**, tenuto conto anche delle **frazioni di giorno**;
- sono **iscritte nell'anagrafe della popolazione residente**.

Con specifico riferimento a quest'ultimo **criterio di radicamento** della **residenza fiscale**, occorre sottolineare che l'**iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente**, secondo la disciplina previgente (applicabile sino al 31.12.2023), configurava una **presunzione legale** di carattere **"assoluto"**.

Questo comportava che, laddove il contribuente avesse **mantenuto** (seppur inconsapevolmente) l'**iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente**, era considerato a tutti gli effetti un soggetto **fiscalmente residente in Italia** e non aveva **alcuna possibilità di dimostrare il contrario** (ad esempio, l'assenza di dimora abituale o domicilio nel territorio dello Stato).

Era comunque fatta salva l'applicazione di eventuali **accordi internazionali**, alla stregua dei quali il **dato formale** dell'iscrizione anagrafica poteva essere **superato** mediante l'applicazione delle c.d. **tie breaker rules** dettate da eventuali **Convenzioni contro le doppie imposizioni** in vigore tra l'Italia e il Paese di volta in volta interessato.

Con un apprezzabile **intervento legislativo** ad opera della citata novella, invece, la **valenza**



presuntiva di tale criterio è stata **mitigata** a favore di un **approccio sostanziale**. Detto in altri termini, si è avuto il passaggio da una presunzione di carattere assoluto ad una **presunzione di carattere “relativo”**, per cui il contribuente ha ora la possibilità di dimostrare che **il dato formale è disatteso** da una **differente situazione fattuale**.

Nello specifico, **a decorrere dall'1.1.2024**, le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente per la **maggior parte del periodo d'imposta** continuano sempre ad essere considerate **fiscalmente residenti in Italia**. Tuttavia, essi hanno la possibilità di dimostrare che l'iscrizione anagrafica **non** corrisponde ad una **residenza effettiva** nello Stato italiano.

Sul punto, è opportuno evidenziare che l'Agenzia delle entrate, con [circolare n. 20/E/2024](#), ha chiarito che il contribuente deve essere in grado di provare, sulla base di **elementi oggettivamente riscontrabili**, che per la **maggior parte del periodo d'imposta** non si sia configurato **nessuno dei criteri alternativi** – diversi da quello anagrafico – previsti dall'[articolo 2, comma 2, Tuir](#).

Questo significa che il contribuente, qualora volesse “superare” la **presunzione relativa** di residenza fiscale in Italia, è tenuto a provare che, per la maggior parte del periodo di imposta, non ha avuto in Italia **né la residenza civilistica, né il domicilio, né tantomeno è stato presente fisicamente nel territorio dello Stato**; a tal fine, non essendo possibile la prova di un fatto negativo, potrebbe essere utile il certificato di **residenza all'estero**, elementi che sono prova dell'intrattenimento di **relazioni personali e familiari all'estero**, la frequenza **di circoli ricreativi all'estero**, ecc.

È importante ribadire che, secondo il ragionamento dell'Amministrazione finanziaria, laddove si configurasce **anche uno solo dei criteri alternativi diversi da quello anagrafico**, la presunzione relativa di residenza fiscale in Italia derivante dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente **non** sarebbe **superata**.

Passando al comma dell'[articolo 3, Tuir](#), è agevole riscontrare come sia rimasta **invariata** la **presunzione relativa** di residenza in Italia per i **cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, anche a seguito di **cancellazione** dalle anagrafi della popolazione residente.

Trattandosi di **presunzione relativa**, è sempre ammessa la **prova contraria** da parte del contribuente. Anche su questo tema si segnala che l'Agenzia delle entrate, con [circolare n. 20/E/2024](#), ha ribadito quanto già chiarito con [circolare n. 140/1999](#), e cioè che: *“soltanto la piena dimostrazione, da parte del contribuente, della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela contropresa di una reale e duratura localizzazione nel paese fiscalmente privilegiato, indipendentemente dall'assolvimento nello stesso paese di obblighi fiscali, attestano il venire meno della residenza fiscale in Italia e la conseguente legittimità della posizione di non residente”*.

Si ritiene che tali chiarimenti continueranno ad essere causa di un **ampio ricorso al**



contenzioso, soprattutto nel caso in cui l'amministrazione continui ad avere un **approccio rigoroso**.

Infine, si rammenta che la **lista dei Paesi** interessati da tale presunzione è stata **aggiornata** con **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20.7.2023**, il quale ha **eliminato la Svizzera dall'elenco con efficacia dall'1.1.2024**.



LA LENTE SULLA RIFORMA

La riforma della riscossione amplia le ipotesi di impugnabilità degli estratti di ruolo

di Andrea Bongi

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Sono molteplici le **novità apportate dal D.Lgs. 110/2024 alla riscossione dei tributi**. In buona parte, le nuove disposizioni introdotte sono frutto delle previsioni contenute nell'[articolo 18, L. 111/2023](#) (delega al Governo per la riforma fiscale).

Tali importanti novità saranno oggetto di specifico approfondimento durante il **7° incontro del master breve di Euroconference “Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma”**.

Aumentano i casi di impugnabilità degli estratti di ruolo

Dal punto di vista operativo, una delle novità più importanti è senza dubbio quella relativa all'ampliamento delle **ipotesi per cui risulta possibile impugnare l'estratto di ruolo**.

Tali novità sono contenute nell'[articolo 12](#), del citato D.Lgs. 110/2024, che riscrive, almeno in parte, l'ambito di applicazione dell'[articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973](#), che disciplina, appunto, **l'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento** invalidamente notificata.

L'ampliamento delle ipotesi di impugnabilità dell'estratto di ruolo si è reso necessario, anche a seguito dell'intervento della **Corte Costituzionale**, che, con la sentenza n. 190/2023, ha espressamente richiesto di **estendere le ipotesi** che consentono al contribuente di impugnare direttamente il ruolo, **senza dover necessariamente attendere il successivo atto della riscossione forzata**.

Adesso, nel nuovo [articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973](#), alle già presenti casistiche – che consentono l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento (che si assume essere non correttamente notificata al fine di escludere che, dall'iscrizione stessa, possa derivare un pregiudizio al contribuente) – sono stati **aggiunti i seguenti ulteriori ambiti operativi**:



- delle **procedure previste dal Codice della crisi** d'impresa e dell'insolvenza (lettera d);
- delle **operazioni di finanziamento** da parte di soggetti autorizzati (lettera e);
- della **cessione dell'azienda**, tenuto conto di quanto previsto dall'[articolo 14, D.Lgs. 472/1997](#), che disciplina la **responsabilità solidale del cessionario** per il pagamento dei **debiti tributari** del cedente (lettera f).

Cambiano anche le rateazioni con ADER

Molte le novità in arrivo anche per quanto riguarda i **piani di dilazione delle somme iscritte a ruolo**. A tale proposito, si può tranquillamente affermare che, sulla base delle previsioni contenute nell'[articolo 18, comma 1, lettera d\), n. 2\), L. 111/2023](#), sia stata completamente riscritta la **procedura di rateazione dei crediti affidati all'ADER**.

Le nuove disposizioni **non sono però immediatamente esecutive**. Per le **istanze di dilazione presentate sino al 31.12.2024** continueranno ad applicarsi, infatti, le vigenti disposizioni dell'[articolo 19, D.P.R. 602/1973](#).

Per le istanze di dilazione presentate a partire dall'1.1.2025, i debitori potranno, invece, ottenere, in caso di richiesta per **debiti inferiori a 120.000 euro** (per i quali non è necessario documentare lo stato di obiettiva e temporanea difficoltà), un **massimo di**:

- **84 rate mensili** per le richieste presentate nel **2025 e 2026**;
- **96** per le richieste presentate nel **2027 e nel 2028**;
- **108** per le richieste presentate a decorrere **dall'1.1.2029**.

Sempre per le richieste di dilazione relative a **debiti inferiori a 120.000 euro**, se venga documentata la temporanea e obiettiva situazione di difficoltà di natura economico-finanziaria, il **numero massimo delle rate che ADER potrà concedere sale**:

- **da 85 ad un massimo di 120** rate mensili, per le richieste presentate negli anni **2025 e 2026**;
- **da 97 ad un massimo di 120** rate mensili, per le richieste presentate negli anni **2027 e 2028**;
- **da 109 ad un massimo di 120** rate mensili, per le richieste presentate a decorrere **dall'1.1.2029**.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di dilazione riguardi **debiti di importo superiore a 120.000 euro**, se il contribuente documenta la **temporanea e obiettiva situazione** di difficoltà di natura economico-finanziaria, ADER **potrà concedere fino a 120 rate**, indipendentemente da quando verrà presentata la richiesta di dilazione.

Per quanto riguarda, invece, i parametri necessari per la valutazione circa la sussistenza della



temporanea situazione di obiettiva difficoltà **si dovrà tenere conto:**

- per le **persone fisiche e i titolari di ditte individuali** in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) del **nucleo familiare del debitore** e **all'entità del debito** da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per i **soggetti diversi** da quelli appena indicati, **all'indice di liquidità** e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il **valore della produzione**.

Per le **modalità di applicazione concreta di questi nuovi parametri** bisognerà però attendere **un apposito decreto attuativo**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Le regole sulla decorrenza della riforma del reddito da lavoro autonomo

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio

Scopri di più

Con le novità previste nel **Correttivo Ires** verrà riformata radicalmente la **disciplina del reddito da lavoro autonomo**, con nuove norme che riguardano anche **aspetti tributari** correlati alla attività professionale, ma **non propriamente inquadrabili nel reddito da lavoro autonomo**.

L'impianto della riforma, contenuta negli articoli 5 e 6 del Correttivo, riguarda sostanzialmente **3 ambiti**:

- la **disciplina del capital gain**, correlata alla cessione di partecipazioni in società o associazioni professionali;
- la disciplina della determinazione del **reddito da lavoro autonomo**;
- la **disciplina fiscale delle aggregazioni professionali**.

In questo scenario di rilevante evoluzione normativa, le regole in materia di decorrenza sono affidate all'articolo 6 del Correttivo, che interviene su **tre aspetti**, rispettivamente indicati nel **comma 1, 2 e 3**.

Partiamo dal **comma 2**, che rappresenta la norma più articolata. Il tema disciplinato è quello dei **rimborsi spesa** richiesti analiticamente dal professionista al suo committente; **spese sostenute per l'espletamento dell'incarico professionale**.

L'attuale previsione dell'articolo 54, comma 5, Tuir, statuisce che le **spese per somministrazione alimenti e bevande e quelle alberghiere** sono **deducibili** dal professionista nella **misura del 75% della spesa sostenuta** e, in ogni caso, per un importo che **non superi il limite del 2% dei compensi annuali** dello stesso professionista. Tali limiti non vengono applicati **se i rimborси in questione sono riaddebitati analiticamente al committente dell'incarico**. Ciò comporta che i costi siano, comunque, rilevanti nella **determinazione del reddito professionale**, così come sono **rilevanti i rimborси percepiti** che vengono in qualche modo assimilati ai **compensi tipici** per l'esercizio dell'attività professionale. Conseguenza di tale impostazione, è che il committente, eseguendo il rimborso, deve **operare la ritenuta d'acconto** come se pagasse un **compenso vero e proprio**. Nella nuova previsione, contenuta nel



riformato [articolo 54, comma 2, Tuir](#), si afferma che, **non costituiscono reddito imponibile**, i **rimborsi analiticamente richiesti al committente che**, quindi, diventano somme estranee ad reddito da lavoro autonomo. La nuova previsione va immediatamente correlata con quella inserita nel **riformato articolo 54 ter, Tuir**, che statuisce la **non deducibilità dei costi riaddebitati analiticamente al committente**. Così il cerchio si chiude, nel senso che, a fronte della irrilevanza del compenso, vi è anche **l'irrilevanza del costo**. Conseguenza della nuova impostazione, è il venir meno dell'**obbligo di eseguire la ritenuta d'acconto**. L'applicazione di tale novità è regolamentata dal comma 2, dell'articolo 6, in tema di **decorrenza**. Si prevede esplicitamente che, fino al prossimo 31.12.2024, i rimborsi addebitati analiticamente al committente **ricadono nella vecchia disciplina** e, quindi, i **costi saranno interamente deducibili ed i compensi tassabili**, con obbligo di **operare la ritenuta d'acconto**. È evidente la convinzione nel legislatore del Correttivo, di una entrata in vigore generale della Riforma nel 2024; convinzione che, però, allo stato attuale, è decisamente in dubbio, per il fatto che **l'impianto generale dello stesso Correttivo è ancora all'esame delle Commissioni parlamentari** ed è possibile uno slittamento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al 2025, il che imporrebbe, ovviamente, di modificare il contenuto del citato comma 2, dell'articolo 6.

Nel comma 1, del citato articolo 6, del Correttivo Ires, è prevista la **norma di decorrenza generale delle novità**: tale norma afferma che le disposizioni dell'articolo 5 (Correttivo) si applicano per la **determinazione dei redditi da lavoro autonomo** prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Correttivo stesso. È, quindi, una **sorsa di decorrenza retroattiva**, nel senso che le numerose novità contenute negli articoli da [54](#) a 54 octies, Tuir, **sono applicabili anche ad operazioni eseguite**, ad esempio, a gennaio 2024; quindi, **molti mesi prima della entrata in vigore ufficiale**. Va però rilevato che, l'articolo 5 del Correttivo, non tratta solo delle novità in tema di determinazione del reddito da lavoro autonomo, ma legifera anche in **materia di redditi diversi da capital gain** ([articolo 67, lett c, e c bis, Tuir](#)), stabilendo che le **cessioni di quote di associazioni o società semplici** professionali **diventano rilevanti**, ai fini della applicazione della **imposta sostitutiva del 26%** (e indirettamente rilevanti, anche ai fini della rivalutazione delle stesse partecipazioni). Ma quando il citato comma 1, rende retroattiva l'applicazione delle novità, si limita a quelle che rientrano nella determinazione del reddito da lavoro autonomo, il che lascia non disciplinata la decorrenza delle novità dell'articolo 5 e che risultano **estranee alla determinazione del reddito da lavoro autonomo**. Se la norma in oggetto **non venisse modificata** nella versione finale del Correttivo, avremmo la conseguenza che, ciò che nell'articolo 5 non riguarda il reddito da lavoro autonomo (esattamente il nuovo capital gain) diventa applicabile da quando il Correttivo entra in vigore, **senza l'effetto retroattivo sopra segnalato**.

Infine, in materia di decorrenza, vi è una previsione nel comma 3, del citato articolo 6, che introduce (come accade frequentemente quando si è di fronte ad una radicale riforma tributaria) una **clausola di salvaguardia** che definisce corretti i comportamenti tributari tenuti da un **contribuente nel passato**, ove tali comportamenti siano **aderenti al contenuto delle nuove norme**. Pertanto, per fare un esempio, laddove nel passato un professionista cedendo la propria autovettura abbia calcolato la plusvalenza, considerando tassabile **solo la quota proporzionale al quantum dedotto** (nuovo contenuto dell'[articolo 54 bis, Tuir](#)), tale scelta si



rivela non suscettibile di contestazione, nonostante la norma che la legittima sia introdotta solo a partire dal 2024.